

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Oggi, 15 settembre 2015, in Verona, via Rotaldo 11, i sottoscritti si sono riuniti per costituire, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, un'associazione culturale, non a scopo di lucro, denominata "**ARTE DELL'IO E UMANITÀ**" e per stendere e approvare le normative dello Statuto che segue.

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata

Ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, è costituita un'associazione culturale, non a scopo di lucro, denominata "**ARTE DELL'IO E UMANITÀ**". L'associazione ha sede a Verona. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune. In caso di variazione di sede legale in un Comune diverso si dovrà deliberare la modifica statutaria mediante approvazione dell'assemblea dei Soci.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo e attività

"**ARTE DELL'IO E UMANITÀ**" è un'associazione culturale che non ha finalità di lucro e si propone di diffondere l'Antroposofia nel suo complesso e la biografia sulla base dell'Antroposofia, secondo l'insegnamento di Rudolf Steiner, per il progresso dell'essere umano e dell'umanità.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione potrà:

1. Organizzare, promuovere e gestire attività formative e didattiche nell'ambito delle tematiche aventi a fondamento l'Antroposofia nei diversi campi della vita culturale e sociale;
2. Attivare e gestire una scuola di biografia sulla base dell'Antroposofia, con corsi formativi anche di natura professionale, atti a rilasciare attestazioni di competenza riconosciuti ai sensi di Legge;
3. Promuovere attività di ricerca scientifico-spirituale;
4. Realizzare attività di sensibilizzazione e di informazione sulle tematiche dell'Associazione mediante gruppi di studio, seminari, conferenze pubbliche e convegni;
5. Promuovere attività e iniziative artistiche, musicali, teatrali e culturali per adulti e bambini, allo scopo di risvegliare ed esprimere la coscienza dell'umanità nell'uomo;
6. Produrre e/o diffondere pubblicazioni e materiali, anche di natura editoriale o multimediale, atte alla divulgazione delle tematiche istituzionali e delle attività associative;
7. Svolgere ogni altra attività atta a raggiungere le finalità istituzionali, di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa vigente.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione potrà collaborare, cooperare e/o realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato; potrà altresì ricevere contributi da enti pubblici e privati e accettare donazioni, lasciti e altre elargizioni.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività commerciali, economiche e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, purché ausiliari; potrà anche costruire, acquistare e alienare beni mobili e immobili, nonché assumere e organizzare ogni altra iniziativa in linea con le proprie finalità, purché conforme alla normativa vigente.

Art. 3 – Soci

I Soci dell'Associazione si dividono in:

- A. SOCI FONDATORI: sono i firmatari dell'atto costitutivo;
- B. SOCI ORDINARI: sono coloro che aderiscono all'Associazione e partecipano alla vita associativa.

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per la realizzazione degli scopi sociali e la sostengono nel perseguimento delle sue finalità.

I Soci possono essere persone fisiche ed enti giuridici rappresentati dal rispettivo delegato, enti privati e pubblici, organismi e associazioni senza scopo di lucro. La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti i Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote annuali di adesione, che sono in ogni caso intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili. Tali quote vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi sociali.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme. La qualità di Socio dà il diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'Associazione, in accordo con il Consiglio Direttivo;
- c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- d) ad accedere alle cariche associative.

Art. 4 – Adesioni

Chi intenda essere ammesso come Socio ordinario dovrà presentare domanda con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e versare la quota associativa annuale.

Sull'accoglimento di tale domanda decide il Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Cessazione dalla qualità di socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

1. Può recedere su domanda il Socio fondatore e ordinario che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
2. Può essere dichiarato decaduto il Socio:
 - a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b. che non abbia versato la quota associativa annuale entro tre mesi dalla data di scadenza.
3. Può essere escluso il Socio:
 - a. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
 - b. che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
 - c. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del socio defunto, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.

ART. 7 – Assemblea sociale

L'Assemblea è composta dai Soci fondatori e ordinari in regola con il versamento delle quote associative e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione via lettera, fax, email o qualsiasi altro mezzo che ne comprovi la convocazione.

Ogni Socio che compone l'Assemblea ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni Socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di due Soci.

Un terzo dei Soci può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea, convocata in seduta ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il rendiconto economico-finanziario;

- c) nominare i componenti del Direttivo e revocarne il mandato se ne sussistano gravi e giustificati motivi;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e/o da eventuali regolamenti interni.

È invece compito dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria deliberare su ogni modifica del presente Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio costituito.

Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, da un membro eletto dai presenti all'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Quorum di costituzione e di deliberazione

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I Soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, necessarie per ogni intervento sullo Statuto e per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti i tre quarti dei Soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di Soci presenti. I Soci deliberano in sede straordinaria tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare dello scioglimento è comunque necessario il voto favorevole di due terzi dei Soci.

Di ogni Assemblea verrà redatto un apposito verbale sull'apposito libro delle Assemblee.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è nominato a maggioranza dall'Assemblea al suo interno. Esso dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo variano da un minimo di tre a un massimo di sette e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un Amministratore Delegato, a un Comitato Esecutivo, a un Direttore – anche esterni al Consiglio stesso –, purché Soci.

Art. 10 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventuali altre cariche che ritenesse necessarie;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea nel rispetto delle linee guida da questa comunicate;
- c) progettare, gestire e verificare lo svolgimento delle attività sociali, nonché curarne l'ordinaria amministrazione;
- d) elaborare il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello dell'esercizio di riferimento;
- e) convocare le Assemblee previste dallo Statuto;
- f) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti di credito nell'ambito delle attività sociali;
- i) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

Art. 11 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ritenuta idonea, purché comprovante la stessa, almeno 5 giorni prima della seduta. Le sedute del Consiglio Direttivo sono in ogni caso valide, anche senza convocazione formale, con la presenza della totalità dei suoi componenti, anche in audio/videoconferenza.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, anche in audio/videoconferenza.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile. Ogni deliberazione deve risultare dal verbale riportato nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente può sostituirlo nelle funzioni attribuitegli.

Art. 13 – Cessazione delle cariche sociali

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del Consiglio Direttivo, i rimanenti componenti hanno la facoltà di eleggere per cooptazione i membri mancanti fino a raggiungere il numero previsto al momento del loro insediamento, in ogni caso informandone tutti i Soci che hanno il diritto di richiedere la convocazione di un'Assemblea che ratifichi a maggioranza tale decisione; qualora entro trenta giorni non ne sia fatta richiesta, si intende ratificata la decisione e l'elezione effettiva. In ogni caso il mandato non può essere prorogato e scade come previsto al momento dell'elezione assembleare. Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero organo è da considerarsi decaduto; in tal caso l'Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente o di qualsiasi altro organo, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

Art. 14 – Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio e il Fondo Comune dell'Associazione sono costituiti dalle quote di adesione e da eventuali altri contributi associativi supplementari, nonché dai beni mobili e immobili di proprietà a qualunque titolo acquisiti. Il Patrimonio e il Fondo Comune, così come gli eventuali avanzi di gestione, non sono mai distribuibili, neanche in modo indiretto, tra i Soci, né durante la vita dell'Associazione, né al momento del suo scioglimento.

Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e alla costituzione di detto patrimonio si provvederà con le contribuzioni dei Soci, con eventuali contributi pubblici, con il sostegno di enti privati, con le erogazioni liberali di persone fisiche, imprese e benefattori, con eventuali lasciti ed eredità, oltre che con i proventi, anche di ordine commerciale, derivanti dalle proprie attività.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato esclusivamente e integralmente per la realizzazione delle attività istituzionali e non potrà in alcun caso essere distribuito ai Soci.

Art. 15 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Assemblea deve approvare il rendiconto economico-finanziario entro il 30 aprile dell'esercizio sociale successivo.

Art. 16 – Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività andranno devolute ad altre associazioni o enti con fini di utilità sociale coerenti con le finalità istituzionali, sentito il parere dell'organismo di cui alla Legge 662/1996, art. 3, comma 190. Il Presidente in carica può assumere le funzioni di liquidatore.

Art. 17 – Controversie

I Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci e tra Associazione e Soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'Associazione oppure il Socio in caso di controversie tra Soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

Art. 18 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Art. 19 – Privacy

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei dati ai fini delle normative della Privacy, vale quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Norma finale e transitoria

A comporre il primo Consiglio Direttivo saranno i seguenti signori, con l'attribuzione delle cariche sociali come di seguito:

PAOLA FORASACCO, in qualità di Presidente;
MARIO PIZ, in qualità di Vicepresidente;
FLAVIA ROSSIGNOLI, in qualità di Consigliere;
SILVIA BRANDOLIN, in qualità di Consigliere;
GAETANO ALDEGHERI, in qualità di Consigliere;
RENZO MIGLIORANZI, in qualità di Consigliere.